

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare:

- l'articolo 180, comma 1 bis, che stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199;
- l'articolo 180-bis, comma 1, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti che, tra l'altro, come indicato dalla lettera b) del medesimo articolo, possono consistere nella definizione di misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;
- l'articolo 180-bis, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, definirà le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lettera b);
- l'articolo 199, comma 3 lettera r), che prevede che i Piani regionali per la gestione dei rifiuti contengano un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate;

**Preso atto** che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ancora adottato i decreti di cui all'articolo 180-bis, comma 2);

**Visto** il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato con decreto direttoriale 7 ottobre 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che prevede, tra l'altro, l'adozione di misure volte a favorire la creazione di centri per la riparazione e il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

**Preso atto** che è attualmente in fase di predisposizione, a cura degli uffici competenti, il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti previsto dall'articolo 199, comma 3, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, più sopra citato;

**Vista** la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) che, all'articolo 1, comma 2, lettera a), stabilisce che la Regione incentiva prioritariamente il perseguimento del contenimento della produzione di rifiuti;

**Visto** il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con decreto del Presidente della Regione del 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres., che, all'articolo 6, comma 2 delle Norme di Attuazione, prevede la promozione del riutilizzo dei beni non ancora giunti a fine vita;

**Considerato** che l'attuazione degli indirizzi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, per quanto concerne la prevenzione della produzione dei rifiuti, possa realizzarsi anche attraverso la creazione dei centri di riuso, la cui diffusione concorre, in particolare, a incentivare sul territorio regionale le attività di riutilizzo di beni usati non ancora giunti a fine vita;

**Ritenuto** inoltre che la diffusione dei centri di riuso possa rivestire una duplice valenza ambientale e sociale, in quanto, alla riduzione della produzione dei rifiuti, si affianca la possibile destinazione dei beni usati per il riutilizzo anche a fini sociali;

**Ritenuto** opportuno che i suddetti centri siano organizzati secondo una rete dei centri di riuso al fine di agevolare la comunicazione tra gli stessi e, conseguentemente, favorire la redistribuzione dei beni in funzione delle esigenze degli utenti;

**Ritenuto** altresì opportuno che i suddetti centri siano organizzati secondo una rete dei centri di riuso, possibilmente articolata ed interconnessa con i centri di raccolta comunali ed intercomunali dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di favorire, al momento del conferimento, la corretta destinazione del bene, evitando che, laddove ancora riutilizzabile, sia conferito nel centro di raccolta come rifiuto;

**Ritenuto** opportuno, al fine di facilitare i Comuni interessati, fornire delle linee guida utili ad un'adeguata realizzazione e gestione dei centri di riuso;

**Visto** il documento denominato “Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso”, predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia;

**Ritenuto** di condividere e, per l’effetto, di approvare il documento denominato “Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso”, predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia;

**Preso atto** che il documento di che trattasi costituisce direttiva ai sensi dell’art. 5 della L.R. 30/1987 e, pertanto, non necessita di approvazione con successivo Decreto del Presidente della Regione;

**La Giunta regionale** all’unanimità

#### **Delibera**

1. di approvare le “Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso”, così come definite nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che il suddetto documento potrà essere oggetto di revisione ad avvenuta emanazione delle direttive nazionali previste all’articolo 180-bis del decreto legislativo 152/2006 o qualora le esperienze applicative indichino la necessità di apportare correttivi o diverse disposizioni;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.